



PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

DECISIONE

ai sensi del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it” (Regolamento) e del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”” (Regolamento Dispute)

Nella procedura 7/2021 promossa da

ALGEBRIS INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.À.R.L. - Ricorrente -

CONTRO

DAVIDE RAPISARDA - Resistente-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: algebrisfinance.it

ESPERTO DESIGNATO: Avv. Fabrizio Stefanelli

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

-12.07.2021: la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “algebrisfinance.it”;

-11.08.2021: il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD comunicava al Registro la ricezione a mezzo mail del reclamo con il quale la Ricorrente introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3 del vigente “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”” al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio “algebrisfinance.it”, assegnato al sig. Davide Rapisarda accertando che lo stesso valore risultava “contestato” (ok / challenged).

-**11.08.2021**: il Registro.it confermava l'indirizzo fisico del Registrante, comunicando nel contempo anche la mail della medesima;

-**20.08.2021**: MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione e ricevuta copia degli stessi dal Reclamante, inviava i medesimi al Registrante a mezzo racc.a.r. all'indirizzo di posta comunicato dal Registro.

- **3.09.21**: MFSD riceveva una mail dal Registro.it, con la quale comunicava di aver ricevuto la richiesta di cancellazione del nome a dominio "algebrisfinance.it, in data 31 agosto 2021, da parte del dott. Davide Rapisarda, assegnatario di detto nome a dominio. Con invito a procedere in base a quanto disposto al punto 4.18 "Estinzione della procedura" del Regolamento per la Risoluzione delle dispute nel ccTLD.it

- **3.09.2021**: MFSD procedeva alla nomina dell'Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Fabrizio Stefanelli, che in data 9.09.2021 accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il Reclamo e l'allegata documentazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A mente dell'art. 3.2 del Regolamento sulla Risoluzione delle Dispute, lo scopo della presente procedura è quello di verificare l'uso o la disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede.

La comunicazione da parte del Registro.it del 20.08.2021 di richiesta di cancellazione del nome di dominio qui in contestazione da parte del resistente fa sì che la presente procedura risulti superflua.

Inoltre, la cancellazione del nome di dominio rende impossibile uno dei due provvedimenti che l'odierno Collegio può adottare, ossia la riassegnazione (oltre che il rigetto), con ciò integrando anche l'impossibilità di proseguire nella procedura.

Ciò premesso, a mente dell'art. 4.18 del Regolamento di Risoluzione delle Dispute codesto Collegio Unipersonale ritiene che siano intervenuti fatti che rendono superflua la presente procedura, oltre che impossibile nella sua prosecuzione.

PQM

Il Collegio Unipersonale nominato, visto l'art. 4.18, lett. c) del Regolamento di Risoluzione delle Dispute, dichiara estinta la presente procedura e manda alla Segreteria del Prestatore di Servizi di Risoluzione Dispute nella persona del Responsabile della Procedura per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 1.16 del Regolamento di Risoluzione delle Dispute e per la comunicazione al Registro.it, al Ricorrente e al Resistente.

Così deciso in Milano, il 10 settembre 2021.

Avv. Fabrizio Stefanelli

Firmato digitalmente da: STEFANELLI FABRIZIO CESARE
Ruolo: Avvocato
Luogo: Milano
Data: 10/09/2021 17:31:23